

(N. 1665)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONSOLI, MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI,
URBANI, POLLIDORO, PETRARA e VOLPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1986

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Con legge 3 aprile 1979, n. 95, è stato convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, relativo alla « amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ». In realtà la legge 3 aprile 1979, n. 95, meglio conosciuta come legge Prodi, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova procedura concorsuale, innovando non solo nei meccanismi della vigente legislazione fallimentare, ma modificando la logica e la cultura che a quella legislazione è tuttora sottesa. Il sistema della legge fallimentare è infatti costruito sulla contrapposizione degli interessi dell'imprenditore-debitore da un lato e dei creditori dall'altro: ciascun istituto rappresenta in definitiva una scelta o una mediazione tra le aspettative di questi soggetti e di questi soltanto; tale normativa rispondeva ai principi di una concezione squisitamente « liberale » della economia, dove lo Stato si astiene dall'intervenire nell'organizzazione e nella gestione delle attività economiche private e si limita a predisporre strumenti di

intervento ogni qual volta si manifesti il fenomeno della insolvenza, senza preoccuparsi della disintegrazione della impresa e della cessazione dell'attività di questa.

Con la cosiddetta legge Prodi, al contrario, si è introdotto nell'ordinamento giuridico uno strumento, appunto « l'amministrazione straordinaria », il cui scopo fondamentale è il risanamento della grande impresa in crisi, assumendo quale esigenza primaria, non solo sociale, il mantenimento dell'impresa. Che tale sia stato l'intento del legislatore appare evidente non solo dalla formulazione letterale della nuova normativa, ma anche dalla relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto; tale relazione, dopo avere affermato l'inadeguatezza dei tradizionali procedimenti concorsuali a risolvere la crisi di imprese di grandi dimensioni, sosteneva la necessità di creare una nuova procedura, differenziata profondamente dalla liquidazione coatta amministrativa che ha per finalità primaria e preminente l'estinzione dell'impresa. Conviene rie-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pilogare i quattro fondamentali elementi in cui si sostanzia tale differenza:

a) prosecuzione della gestione dell'impresa, prevista quale ipotesi normale e non eccezionale, come invece nella liquidazione coatta amministrativa;

b) mantenimento in vita delle aziende risanabili senza soluzione di continuità, restituendole poi al mercato;

c) estensione della procedura a tutte le società del gruppo, purchè insolventi;

d) intervento delle società consortili, ex legge n. 787 del 1978, al fine di agevolare la cessione delle aziende vitali e funzionali.

Dunque la cosiddetta legge Prodi, pur nella irrisolta ambiguità tra la tutela degli interessi dei creditori e quella della salvaguardia della integrità dell'impresa (obiettivi reputati coesenziali, ma ai quali ha corrisposto in concreto una forte riduzione degli strumenti utili a questo secondo fine), si è iscritta in un processo positivo di democratizzazione dell'economia, di ridefinizione del rapporto tra Stato, programmazione e mercato, di nuova identità della categoria di impresa verso un modello che vuole vincolare il conferimento delle risorse pubbliche al controllo pubblico della loro destinazione e conduzione. Occasione pertanto, la legge Prodi, non solo di intervento congiunturale in situazioni di crisi di grande rilevanza sociale e occupazionale, ma più in generale di riflessione sul ruolo e la natura delle istituzioni in una economia di transizione, che la fase attuale — caratterizzata da un profondo e complesso intreccio tra crisi, ristrutturazione, innovazione — rende ancora più necessaria ed indilazionabile.

2. Ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 95, e ormai prossimi alla scadenza (già prorogata) della gestione delle prime amministrazioni straordinarie, il gruppo comunista ritiene necessaria una approfondita verifica parlamentare della legge e della sua gestione, nonchè la correzione di alcuni punti critici, che già criticammo nel corso della discussione parlamentare e che l'esperienza si è puntualmente incaricata di confermare. La

esigenza di una rigorosa revisione della legge Prodi ci pare trovi conferma in almeno tre ordini di motivi:

a) in primo luogo nella considerazione che l'istituto della « amministrazione straordinaria » ha assunto un'ampiezza e una rilevanza tali da configurarlo quale strumento di intervento ordinario nelle crisi di impresa. Si è determinato l'avvio di un processo di degenerazione « assistenzialistica » e « clientelare » dell'istituto dell'amministrazione straordinaria (non dissimile da quello di altri strumenti di salvataggio industriale), del tutto separato e contraddittorio dai fini istituzionali e persino tale da costituire un utile argomento a favore di quanti sostengono l'assoluta « intangibilità » del mercato e dei suoi meccanismi. Di fatto l'uso della amministrazione straordinaria sembra in taluni casi essere esclusivamente funzionale alla salvezza dell'imprenditore, al fine anormale di evitarne il fallimento e le conseguenze di legge;

b) in secondo luogo nella considerazione che, nel corso della sua pur breve esistenza, la legge Prodi ha subito già modificazioni. Si è sempre trattato tuttavia di interventi episodici e particolari, effettuati al di fuori di un bilancio della legge e delle sue carenze e tali peraltro da motivare l'esigenza di una revisione più complessiva. Occorre, in sostanza, evitare che anche sul piano normativo, così come su quello politico e amministrativo, si determini una nuova disciplina per « sommatoria », tale alla fine da stravolgere o comunque alterare il senso di quella originaria;

c) resta infine decisiva la considerazione che la pratica di questi anni, su un campione ormai sufficientemente vasto e rappresentativo, ha confermato ambiguità e contraddizioni nel corpo normativo originario, tali talora da impedire una gestione efficace della amministrazione straordinaria, e sempre comunque tali da appesantirne la gestione.

In realtà è venuto alla luce quel conflitto sommerso e non risolto tra interessi dei creditori e interesse alla continuità dell'im-

presa — più in generale tra liquidazione e risanamento — che la legge occultava dietro la taumaturgia delle parole, ovvero predisponendo strumenti deboli, inefficaci e contraddittori. L'amministrazione straordinaria si è così tradotta in un « congelamento » della situazione dell'impresa, con conseguenze negative tanto per i creditori — impossibilitati a far valere il loro buon diritto — quanto per le esigenze sociali e produttive la cui soluzione è stata solamente procrastinata. Ci paiono confermare questa valutazione sia il fatto che il termine ultimo previsto dalla legge stia per decorrere inutilmente, senza che a gruppi od imprese commissariate sia stata data alcuna definitiva soluzione, sia il fatto che di fronte a crisi acute e di grande dimensione, quale ad esempio quella della SIR, si sia ricorso ad interventi *ad hoc* (legge 28 novembre 1980, n. 784), tra l'altro complicando ulteriormente il già disorganico armamentario del salvataggio industriale.

3. Per queste ragioni riteniamo urgente e necessario un intervento legislativo e rigoroso: per ricondurre l'istituto della amministrazione straordinaria alla sua primitiva filosofia; per renderlo coerente con altri strumenti di intervento pubblico per il salvataggio ed il risanamento industriale; per attribuire al commissario i poteri ed i doveri dell'imprenditore (poichè tale deve essere considerato a tutti gli effetti nella funzione di surroga del titolare), a partire dai mezzi giuridici e materiali per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, per finire alla certezza dei tempi e delle scelte.

Proponiamo in sostanza una nuova disciplina dell'« amministrazione straordinaria » tale da elevare la soglia di ammissibilità alla procedura e insieme da svincolare il commissario governativo dai vincoli più immediatamente cogenti della procedura concorsuale, senza turbare i fondamentali diritti dei creditori, anzi nella convinzione che questi diritti sono assai più garantiti dal buon esito e in ogni caso dalla certezza dei tempi della gestione commissariale, che non da un reticolo meramente formale di norme.

Questi sono i principi innovatori contenuti nella presente proposta di legge:

a) introduzione di un limite minimo di addetti (1.000), confermando il livello della esposizione debitoria, così come modificato dalla legge 31 marzo 1982, n. 119, e successivamente adeguato sulla base del tasso di inflazione. È peraltro rilevante segnalare che nel caso l'impresa appartenga ad un gruppo di imprese collegate e/o controllate, il limite dimensionale degli addetti è ridotto a trecento, sembrando a noi che ciò che rileva — in tal caso — è l'occupazione del gruppo, più che della singola impresa (in tale ipotesi, tuttavia, occorre, ai fini della ammissibilità dell'impresa all'amministrazione straordinaria, che gli addetti delle società del gruppo non siano inferiori a 2.000).

Con questa norma si intende porre un confine assai più severo alla procedura dell'amministrazione straordinaria, sottolineandone l'eccezionalità e l'applicabilità alle crisi di impresa e di gruppi di rilevante dimensione; questa è anche la ragione per la quale, nel caso che l'impresa appartenga ad un gruppo di società collegate e/o controllate, si è inteso assumere l'occupazione e l'esposizione debitoria di tutto il gruppo come dato prevalente;

b) introduzione di alcuni requisiti preliminari per l'ammissibilità non rappresenta tuttavia, di per sé, una garanzia della possibilità di una gestione attiva della procedura di amministrazione straordinaria. È questo il secondo, rilevante nodo della legge Prodi che, non prevedendo alcuna valutazione preventiva della risanabilità della impresa (anche nella forma più attenuata della distinzione tra esercizio provvisorio e programma di risanamento), ha di fatto consentito il prolungamento della procedura sino al limite massimo consentito, anche quando mancavano o erano venute meno credibili e realistiche prospettive di risanamento e allocazione sul mercato delle imprese. È ben vero che il Ministro vigilante e il CIPI hanno il potere di revoca della procedura di amministrazione straordinaria (e ciò, con un corretto esercizio della discrezionalità politica e amministrativa avrebbe dovuto essere

sufficiente garanzia della finalità dell'istituto), ma nella irrisolta ambiguità della legge — che non prevedeva un termine al commissario neppure per la presentazione del piano — e di fronte ad una pratica inerte e permissiva, abbiamo ritenuto necessario introdurre una precisa distinzione di fasi e di compiti. In prima il commissario incaricato ha il compito di valutare se il complesso produttivo sia, anche solo in parte, risanabile; stabilendo, ove così non sia, che il Ministro proceda alla revoca della procedura di amministrazione straordinaria, salvo la facoltà di richiedere un supplemento di istruttoria. In una seconda fase, se l'impresa o parti di essa, sono ritenute risanabili, il commissario procede invece al programma di risanamento e alla sua esecuzione. Il programma, da redigere anche attraverso la consultazione delle regioni e delle organizzazioni sindacali interessate, dovrà analiticamente contenere le indicazioni delle imprese o dei rami di queste da risanare e/o da liquidare (queste ultime nel termine improrogabile di un anno dalla data di esecutività del programma); le operazioni e le risorse necessarie; i tempi di attuazione, le conseguenze sull'occupazione e ogni altro elemento tale da rendere credibile un piano d'impresa. L'autorizzazione, sia per l'esercizio provvisorio sia per l'attuazione del programma, è di competenza delle autorità di vigilanza (Ministro dell'industria), che ne ha la responsabilità anche di fronte al CIPI, di cui occorre il parere conforme. Occorre peraltro porre un termine finale all'esercizio dell'amministrazione straordinaria ed affermare esplicitamente il compito del commissario di provvedere alla collocazione sul mercato dell'impresa risanata. Giusti i principi già fissati dalla vigente legislazione (legge 31 marzo 1982, n. 119, già citata) e con un lieve adeguamento dei termini, si è quindi introdotta la norma che — una volta questi siano decorsi — si proceda comunque alla cessione o alla liquidazione dei beni, salvo il caso che una proroga, legittimata dall'attivo del conto perdite-profitti dell'impresa, sia necessaria per una migliore collocazione sul mercato.

Ci pare in tal modo di avere posto al commissario scadenze ed impegni più precisi e al tempo teso tempi più congrui alla complessità delle funzioni che gli sono concretamente attribuite, ferma la responsabilità ultima dell'autorità di governo, anche ovviamente nel corso della gestione commissariale (la vigilanza è resa più stringente dall'obbligo di trasmettere il bilancio consolidato dell'impresa e una relazione sullo stato della gestione alla stessa autorità di vigilanza, al Parlamento e alle regioni);

c) poteri e doveri del commissario: è questa una materia di particolare delicatezza che, allo stato, costituisce uno dei punti critici dell'amministrazione straordinaria, sia per la rigidità nella scelta del commissario (necessariamente una persona fisica), unico si ricordi per tutto il gruppo; sia per i limiti imposti alla sua azione, dovendo egli continuare la gestione dell'impresa con la prospettiva di garantirne un futuro produttivo, applicando però norme previste per la liquidazione (quali sono quelle delle procedure concorsuali). In ordine alla individuazione del soggetto proponiamo che l'amministrazione straordinaria possa essere affidata anche ad una persona giuridica (quindi, per esempio, ad un ente a partecipazione statale o a società appositamente costituita), cioè ad organismi che abbiano competenza, professionalità, strutture per effettuare il risanamento economico, produttivo e finanziario di un grande gruppo (come è stato in definitiva necessario per la SIR); in ordine ai poteri del commissario, intendiamo attribuire a quest'organo la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri (personale dipendente da amministrazioni o aziende pubbliche o a partecipazione statale, nonché da istituti di credito), anche attraverso la delega di competenze, e di compiere, nel corso dell'esercizio provvisorio, talune atti eccedenti l'ordinaria amministrazione — specificamente individuati e necessari alla continuazione dell'impresa — con la sola autorizzazione dell'autorità di vigilanza (articoli 3 e 4). In sostanza questo complesso di norme, pur tenendo conto della « atipicità » del commissario di governo, tende ad attribuirgli funzioni e poteri dell'imprenditore,

condizione indispensabile per una gestione conforme ai principi cui già si ispira la legge Prodi;

d) finanziamento dell'esercizio provvisorio e del programma di risanamento: altro punto critico dell'amministrazione straordinaria è oggi costituito dalla difficoltà di ottenere la liquidità necessaria, superando diffidenze e difficoltà non certamente eliminate del fatto che i debiti contratti per la continuazione dell'impresa sono debiti di massa, circostanza questa che non ne garantisce comunque la tempestività e integrità del pagamento.

Si è quindi ritenuto indispensabile garantire alla gestione commissariale, particolarmente nella fase più precaria dell'esercizio provvisorio, una autonoma base finanziaria, tramite l'istituzione di un fondo nazionale (articolo 15). Il fondo è alimentato sia da contributi statali sia da contributi a carico delle imprese e degli istituti di credito misurati sulle operazioni di credito agevolato: si realizza in tal modo un momento essenziale di solidarietà e coinvolgimento dei sistemi delle imprese e del credito nella gestione dei punti di crisi, rompendo una logica di secco trasferimento degli oneri al bilancio dello Stato e responsabilizzando almeno indirettamente imprenditori ed istituti di credito.

Per quanto concerne invece il finanziamento del programma di risanamento (articolo 16) si prevede la ricostituzione di un capitale di rischio tramite l'intervento dei consorzi di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni e garantite dallo Stato, nonché il consolidamento dei debiti esistenti alla data della dichiarazione di insolvenza.

Si è ritenuto peraltro utile affiancare a questa disposizione anche la garanzia del Tesoro dello Stato, già prevista dalla legge Prodi, con alcuni correttivi. È infatti ragionevole che, nel caso in cui il programma di risanamento sia divenuto esecutivo e per gli obiettivi di questo, il Tesoro sia tenuto a prestare la relativa garanzia, individuando nella legge finanziaria i relativi oneri: dovrebbe così essere superato un limite assai rilevante dell'attuale normativa (che ha consentito al

Tesoro il diniego alla fidejussioni sui crediti o addirittura il diniego alla esecuzione), con l'ulteriore beneficio che i crediti concessi da istituzioni bancarie alle imprese in amministrazione straordinaria non sono considerati ai fini della determinazione dei limiti di espansione del credito;

e) responsabilità solidale delle imprese del medesimo gruppo: con le norme previste dall'articolo 11 si introduce il principio della « solidarietà passiva », nei confronti dell'impresa soggetta ad amministrazione straordinaria, delle società controllate e/o controllanti, anche quando queste non si trovino in stato d'insolvenza e purché si accerti l'esistenza di collegamenti tali da configurare l'appartenenza allo stesso gruppo. Si intende qui reintrodurre un principio di grande portata — già proposto in sede di discussione della legge Prodi — volto al superamento dello schermo formale che separa tra loro società facenti parte del medesimo gruppo.

D'altronde il principio dell'unità delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo non è nuovo nel nostro ordinamento: oltre alla stessa legge Prodi (che però ne limita la rilevanza alla estensione dell'amministrazione straordinaria purché si verifichi, anche per le società controllanti e/o controllate, lo stato di insolvenza), si può ricordare la legge n. 675 per la riconversione e ristrutturazione industriale (che fa obbligo della presentazione di un programma unitario del gruppo, quale condizione per l'ammissione dell'impresa al fondo di riconversione), la più recente legge sulla disciplina delle imprese editrici e lo stesso codice civile.

Si tratta qui di condurre a risultati conseguenti tale principio, secondo una linea di giustizia sostanziale, occasione tra l'altro per dimostrare la reale volontà di perseguire una prospettiva di unità civile e giuridica per l'Europa, fuori di ogni europeismo verbale e di maniera.

4. Riteniamo con il presente disegno di legge di contribuire ad una linea di politica industriale ed istituzionale, insieme più efficace e più rigorosa, tanto più necessaria in una realtà economica in cui si consolida la tendenza alla marginalizzazione industriale del nostro paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Imprese soggette
ad amministrazione straordinaria)*

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano non meno di mille dipendenti da almeno un anno, compresi quelli che fruiscono dell'intervento della Cassa per l'integrazione dei guadagni, ed un'esposizione debitoria, verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e assistenza sociale, superiore a cinque volte il capitale sociale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, nonchè a 40 miliardi di lire.

Se si tratta di imprese che abbiano non meno di trecento dipendenti e siano collegate in gruppo ai sensi del successivo articolo 9, si considera l'esposizione debitoria dell'intero gruppo, quando il numero complessivo dei dipendenti di esso è, da almeno un anno, non inferiore a duemila.

Art. 2.

(Amministrazione straordinaria)

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge 16 marzo 1942, n. 267, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'articolo 6 della predetta legge, lo stato d'insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

A tal fine, con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica

industriale (CIPI), nomina uno o più commissari, scelti anche fra le persone giuridiche, con i seguenti compiti: continuare temporaneamente l'esercizio dell'impresa e valutare se il complesso produttivo sia risanabile, anche in parte; in caso positivo predisporre ed eseguire un programma di risanamento, liquidare i beni che esulino dal programma e cedere alle condizioni di mercato il complesso produttivo risanato.

In qualsiasi tempo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CPI, può revocare il commissario o vietargli la continuazione dell'esercizio dell'impresa o di singoli rami di essa.

L'amministrazione straordinaria, in quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, è disciplinata dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge 16 marzo 1942, n. 267.

A tutti gli effetti della legge fallimentare, il provvedimento di cui al primo comma è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Del comitato di sorveglianza devono fare parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo delle attività esercitate dall'impresa.

Art. 3.

(Poteri e compenso del commissario)

Il commissario esercita le funzioni dell'imprenditore, direttamente o avvalendosi della collaborazione di altri soggetti. Possono essere stipulate convenzioni per l'utilizzazione provvisoria di personale dipendente da amministrazioni o aziende pubbliche, da società a partecipazione statale e da istituti di credito.

La delega di attribuzioni per l'amministrazione straordinaria delle società indicate nell'articolo 9, da parte del commissario, sotto la sua responsabilità, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il parere conforme del comitato di sorveglianza.

Il commissario trasmette ogni anno il bilancio consolidato delle imprese in amministrazione straordinaria, con le eventuali certificazioni, e una relazione sullo stato della propria gestione, all'autorità di vigilanza, alle organizzazioni sindacali e alle regioni interessate.

Il compenso del commissario è liquidato dalla autorità di vigilanza sulla base degli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici, tenendo conto della entità di gestione.

Art. 4.

(Esercizio provvisorio dell'impresa)

Sino alla data in cui il programma di risanamento diviene esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati specificamente dal CIPI, a pena di nullità.

Non sono considerati eccedenti l'ordinaria amministrazione gli atti previsti dall'articolo 35 della legge 16 marzo 1942, n. 267, il cui valore non supera i 200 milioni di lire.

Sono soggetti soltanto all'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di sorveglianza, gli atti, necessari all'esercizio provvisorio dell'impresa o alla formulazione del programma di risanamento, che siano relativi: alla compravendita di materie prime o di prodotti semilavorati e finiti; alla stipulazione di contratti relativi a prestazioni proprie dell'impresa; alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; all'assunzione di personale dipendente o di altri collaboratori.

Anche durante l'esercizio provvisorio, le imprese in amministrazione straordinaria possono concorrere, con le debite autorizzazioni, ad aste indette da enti pubblici e possono richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni.

Art. 5.

(Risanamento)

Se il complesso produttivo non è risanabile nemmeno in parte, il commissario, en-

tro sei mesi dalla sua nomina, sentiti il comitato di sorveglianza, le Regioni interessate e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, ne riferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale revoca il decreto che ha disposto la amministrazione straordinaria, informandone il tribunale competente per il fallimento, se, per una sola volta, non ritiene di richiedere al commissario di approfondire le sue valutazioni.

Se il complesso produttivo è anche parzialmente risanabile, il commissario, entro un anno dalla sua nomina, acquisiti i pareri prescritti nel primo comma, predispone il programma di risanamento, in conformità agli indirizzi della politica industriale del settore, indicando specificamente: i rami dell'impresa e gli impianti da riattivare, da completare, da ampliare o da riconvertire; i beni da liquidare entro il termine di un anno dalla data nella quale il programma diverrà esecutivo; le operazioni occorrenti, le spese necessarie, le fonti di finanziamento, i tempi di attuazione, le conseguenze sulla occupazione. Per quanto possibile, va preservata l'unità dei complessi operativi.

L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, su conforme parere del CIPI, e il provvedimento contenente l'autorizzazione può imporre al commissario di sottoporre a certificazione i bilanci aziendali.

Il programma divenuto esecutivo può essere integrato o modificato con le procedure stabilite nei commi che precedono.

L'esecuzione del programma ha luogo nel termine di quattro anni, prorogabile sino ad altri due anni, nel caso che più imprese collegate in gruppo, ai sensi del successivo articolo 9, siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria.

In tal caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese del gruppo, a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata com-

più elevata superiore a sei anni dalla data del primo provvedimento.

Decorso tali termini, il commissario procede alla vendita del complesso produttivo risanato o, comunque, alla liquidazione dei beni. L'ulteriore proroga dell'amministrazione straordinaria, al solo fine della migliore collocazione sul mercato dell'azienda, è autorizzata quando il conto perdite-profitti risulta attivo.

Per tutte le valutazioni di sua competenza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei comitati previsti dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, eventualmente integrati da esperti in materie finanziarie.

Art. 6.

(Modalità di trasferimenti di complessi aziendali)

È consentita la vendita di aziende, impianti e complessi operativi, e di immobili e mobili in blocco, senza incanto o ad offerta privata, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del comitato di sorveglianza.

Il prezzo è fissato da tre esperti, nominati uno dal commissario, uno dal comitato di sorveglianza e uno dal presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 14. La stima ha luogo secondo i criteri di valutazione adeguati a ciascuno dei beni da trasferire, tenendo conto, per le aziende, gli impianti e i complessi operativi, anche della redditività alla data della stima e nel biennio successivo.

In ogni caso, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali sui trasferimenti)

L'impresa in amministrazione straordinaria è esente dalle imposizioni tributarie sui

redditi delle persone giuridiche e locali sui redditi.

I trasferimenti di aziende o di singoli complessi operativi sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Art. 8.

(Ripartizioni parziali dell'attivo)

Nella distribuzione di acconti ai creditori, ai sensi del secondo comma dell'articolo 212 della legge 16 marzo 1942, n. 267, sono preferiti i lavoratori dipendenti, le imprese artigiane e le imprese industriali con non più di cento dipendenti.

Art. 9.

(Estensione dell'amministrazione straordinaria)

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dal primo comma dell'articolo 2, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le seguenti imprese, qualunque ne sia la esposizione debitoria, quando si trovino in stato di insolvenza:

a) la società che controlla direttamente o indirettamente la società in amministrazione straordinaria;

b) le società direttamente o indirettamente controllate dalla società in amministrazione straordinaria o dalla società che la controlla;

c) le società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla direzione della società in amministrazione straordinaria;

d) le società che hanno concesso crediti o garanzie alla società in amministrazione straordinaria, o alle società di cui alle precedenti lettere, per un importo superiore ad un terzo del valore complessivo delle proprie attività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio.

L'accertamento delle condizioni necessarie per l'estensione della procedura è compiuto dal tribunale, ai sensi del primo comma dell'articolo 2, anche per iniziativa del commissario. All'amministrazione straordinaria, che si dispone con decreto separato per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 2, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche oltre il numero massimo di componenti stabilito dall'articolo 198 della legge 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 10.

(Conversione del fallimento)

Se una società della quale è stato dichiarato il fallimento si trova nelle condizioni previste dall'articolo precedente, il tribunale lo accerta con sentenza pronunciata in camera di consiglio, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, sentiti il legale rappresentante della società, il curatore ed il commissario, ove sia stato già nominato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 195 della legge 16 marzo 1942, n. 267.

Dalla data della sentenza cessano le funzioni degli organi preposti al fallimento. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Per l'estensione dell'amministrazione straordinaria valgono le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

(Solidarietà passiva)

Le società indicate nell'articolo 9, anche quando non si trovano in stato di insolvenza, sono solidalmente responsabili con l'impresa in amministrazione straordinaria, se si accerta che fra l'una e le altre intercorrono collegamenti di carattere finanziario o organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite e l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun sog-

getto in funzione di uno scopo economico comune.

Tuttavia, i creditori di ogni singola impresa sono preferiti ai creditori delle altre. Restano salvi i diritti dei soci non titolari di poteri di controllo sulla società tali da determinarne, di fatto, le scelte economiche.

Nelle ipotesi di cui al primo comma, dei danni cagionati all'impresa in amministrazione straordinaria dai suoi amministratori rispondono in solido anche gli amministratori delle società collegate.

Art. 12.

(Azione revocatoria speciale e denuncia al tribunale)

Verso le società di cui all'articolo 9, anche quando non si trovano in stato di insolvenza o non se ne è accertato il vincolo di solidarietà, il commissario dell'impresa in amministrazione straordinaria può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 67 della legge 16 marzo 1942, n. 267. Il termine di due anni, stabilito ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma di tale articolo, è esteso a cinque anni; il termine di un anno, stabilito al numero 4) ed al secondo comma successivi, è esteso a tre anni.

Contro gli amministratori ed i sindaci delle stesse società, il commissario può proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile. Egli può essere nominato amministratore giudiziario in esito alla relativa procedura, da chiunque venga promossa.

Art. 13.

(Richiesta di informazioni e di indagini)

Allo scopo di accertare le condizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, l'autorità di vigilanza ed il commissario possono:

- 1) chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, che devono fornirle entro 15 giorni;

2) chiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa di compiere, nel termine di 120 giorni, le indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

3) chiedere alle società fiduciarie previste nella legge 23 novembre 1939, n. 1966, di indicare, nel termine di 15 giorni, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati a loro nome.

Art. 14.

(Altre norme processuali)

Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi del primo comma dell'articolo 2 è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, comprese quelle relative all'estensione dell'amministrazione straordinaria ed alla conversione del fallimento o rivolte a far valere la solidarietà passiva o la responsabilità degli amministratori secondo l'articolo 11.

Si osservano le disposizioni del capo I, titolo IV, libro II del codice di procedura civile, per quanto non è regolato dalla legge 16 marzo 1942, n. 267.

Le sentenze sono provvisoriamente esecutive.

Non si applica la sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 15.

(Finanziamento dell'esercizio provvisorio)

È istituito un fondo nazionale per finanziare l'esercizio provvisorio delle imprese in amministrazione straordinaria sino alla data in cui il programma di risanamento diviene esecutivo.

Il fondo è costituito da:

a) un contributo dello Stato, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge finanziaria;

b) un contributo, pari allo 0,10 per cento dell'importo di ogni operazione di cre-

dito agevolato, a carico per la metà dell'impresa che ne beneficia e per l'altra metà dell'istituto di credito erogante.

Con il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 2, è disposta, a favore del commissario e a carico del fondo presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, l'apertura di un conto corrente infruttifero, destinato a finanziare l'esercizio provvisorio, per un importo non superiore al 20 per cento del monte salari dell'impresa in amministrazione straordinaria, così come risulta dal bilancio dell'anno precedente.

Entro trenta giorni dalla sua nomina il commissario presenta il piano di spesa per l'esercizio provvisorio, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del monte salari così come risulta secondo il comma precedente. L'ulteriore finanziamento, sempre a carico del fondo, è disposto con decreto dell'autorità di vigilanza.

Art. 16.

(Finanziamento del programma di risanamento)

Il programma di risanamento, nella parte finanziaria, prevede la ricostituzione di un capitale di rischio, adeguato agli obiettivi proposti ed agli immobilizzi tecnici lordi, mediante:

a) intervento dei consorzi costituiti a norma della legge 5 dicembre 1978, n. 787;

b) emissione di obbligazioni della società in amministrazione straordinaria, per un importo complessivo non superiore al terzo del capitale da ricostituire, convertibili in azioni e garantite dallo Stato per il periodo di attuazione del programma.

All'impresa in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, e successive modificazioni, per i debiti esistenti alla data della dichiarazione di insolvenza, ed è consentito, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, l'accesso al credito industriale, anche agevolato.

Art. 17.

(Garanzie del Tesoro dello Stato)

Il Tesoro dello Stato garantisce i debiti che l'impresa in amministrazione straordinaria contrae con istituti ed aziende di credito per finanziare, conformemente al programma esecutivo di risanamento, la riattivazione, il completamento, l'ampliamento e la riconversione di impianti, immobili, attrezzature.

I relativi oneri graveranno su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro e saranno determinati annualmente con la legge finanziaria, sulla base delle garanzie escusse nell'anno precedente.

I crediti concessi dalle istituzioni bancarie ai sensi del primo comma non si considerano ai fini della determinazione dei limiti di espansione del credito.

Art. 18.

(Adeguamento dei limiti di valore)

I limiti di valore stabiliti nell'articolo 1 e nel secondo comma dell'articolo 4 sono adeguati ogni due anni, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del tasso di inflazione, come risulta dalla relazione previsionale e programmatica.

Art. 19.

*(Proroga della legge 5 dicembre 1978,
n. 737)*

I termini previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, per agevolare il risanamento finanziario delle imprese, sono prorogati, ai fini dell'applicazione della presente legge, sino al 31 dicembre 1985.

Art. 20.

(Relazione annuale al Parlamento)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia ogni anno al CIPI,

che la trasmette al Parlamento, una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 21.

(Norme transitorie e finali)

Le norme della presente legge si applicano anche alle società in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvederà ad emanare il regolamento di attuazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.